



Il Regolamento IVASS n° 8 del 03.03.2015, che qui vi presentiamo, dà attuazione ad alcuni articoli della Legge 221/2012, di cui riproduciamo alcuni estratti :

**Estratti dalla legge 221 (17.12.2012), conversione del Decreto-Legge 179 (18.10.2012), recante : «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»**

<b>Sezione V</b>	<b>AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Pagamenti elettronici</b>
<p><b>COMMA 4.</b> A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso <b>carte di debito</b>. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</p> <p><b>COMMA 5.</b> Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.</p>	
<b>Sezione VIII</b>	<b>ASSICURAZIONI, MUTUALITÀ E MERCATO FINANZIARIO</b>
<b>Art. 22</b>	<b>Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo</b>
<p><b>COMMA 15-bis.</b> Entro <b>novanta</b> giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede, limitatamente al <b>ramo assicurativo Danni</b>, alla definizione di misure di <b>semplificazione</b> delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della <b>Posta Elettronica Certificata</b>, la firma digitale ed i pagamenti elettronici ed i pagamenti on-line.</p>	

### REGOLAMENTO n° 8 del 03.03.2015

L'IVASS ha emanato il Regolamento n° 8/2015 in materia di **semplificazione** delle procedure e degli adempimenti nei rapporti tra **Imprese, Intermediari e Clientela**.

Segnaliamo alcuni punti di maggiore interesse per gli Intermediari, raccomandandovi però di leggere i testi integrali della **Relazione** di presentazione e del **Regolamento 8** (allegati) :

- Estensione anche al comparto **Vita** (art. 3) ;
- Differimento per gli interventi di semplificazione delle Informativa pre-contrattuali ;
- Obbligo per gli Intermediari (**A, B e D** del RUI) di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da rendere noto alla Clientela in tutta la corrispondenza, nel sito e nel **7B** (art. 4) ;
- Comunicazione all'IVASS dell'indirizzo **PEC** secondo modalità e tempi indicati in successivo provvedimento (art. 15) ;
- Per le nuove iscrizioni al RUI, usare i nuovi modelli allegati al Regolamento ;
- Sollecitazione all'utilizzo della firma elettronica (art. 5) e degli strumenti elettronici per lo scambio di comunicazioni (art. 9) ;

- Uso di strumenti elettronici di pagamento, **carte di debito**, senza oneri per il Cliente (art. **6**) ;
- Permanere della valutazione di **adeguatezza** anche in caso di trasmissione della documentazione in formato elettronico (art. **7**) ;
- Possibilità di prevedere oneri a carico del Contraente che non volesse avvalersi delle forme di comunicazione digitale (art. **8**) ;
- Tracciabilità delle scelte operate dal Cliente, se supporto cartaceo o digitale ;
- Divieto di richiedere nuovamente documenti già posseduti se in corso di validità (art. **11**) ;
- Modello **7A** affisso nei locali e non più consegnato *brevi manu* (art. **12**);
- Modello **7B** consegnato o trasmesso una sola volta, salvo che non vi siano variazioni delle informazioni contenute ; va riportato in esso l'indirizzo PEC (art. **12**);
- Prova della consegna o dell'invio del **7B** da apposita dichiarazione sottoscritta o da prova del corretto invio (art. **12**) NdR – la dichiarazione di avvenuta consegna era già normata dal Regolam. 5/2006, art. 49 co. 3 ;
- Contratti collettivi garantiscono l'**adeguatezza** come le polizze individuali (art. **12**);
- I nuovi **ALLEGATI** (iscrizioni, cancellazioni, passaggi di sezione, dichiarazioni varie, comunicazioni all'IVASS, etc.) sostituiscono quelli del Regolam. 5/2006 per adeguarli alla **PEC** ed ai requisiti formativi del Regolam. 6/2014 (art. **16**), ed entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del presente Regolamento sulla G.U.

**ENTRATA IN VIGORE**

Il Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, con l'eccezione degli artt. **4** (PEC) e **11** (non-richiesta di documentazione se presente e valida), i cui adempimenti devono essere eseguiti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento (art. **15**).

\*\*\*\*\*

Per maggiori dettagli e migliore informazione, è sempre meglio consultare le fonti, che **alleghiamo**.

Cordiali saluti.

LE SEGRETERIE CONGIUNTE  


**Allegati :**      **Comunicato stampa del 04.03.2015**  
                          **Relazione al Regolamento IVASS n° 8**  
                          **Regolamento IVASS n° 8 – Misure di Semplificazione**